



COMUNICATO UFFICIALE N. 470 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 268/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 17, 18 e 25 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale 249/A del 14 giugno 2024 relativo all'approvazione del nuovo testo dei "*Principi informativi dei Regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri*";
- ritenuto necessario, d'intesa con l'Associazione Italiana Arbitri, adeguare il Regolamento dell'AIA ai nuovi "*Principi informativi dei Regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri*";
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 17, 18 e 25 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO A.I.A.

| Articolo 17 | Articolo 17 |
|--|--|
| <p>Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> | <p>Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: <ol style="list-style-type: none"> a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare; c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale; d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: <ol style="list-style-type: none"> a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare; c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale; d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se |

| | |
|---|--|
| <p>f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2;</p> <p>g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;</p> <p>h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.</p> <p>5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.</p> | <p>collegiale;</p> <p>f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2;</p> <p>g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;</p> <p>h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.</p> <p>5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine della stagione sportiva del biennio sportivo in corso.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.</p> <p>2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 17 per la durata del Presidente, resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.</p> <p>2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.</p> |

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
- b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
- c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
- d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
- f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
- b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
- c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
- d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
- f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;

| | |
|--|--|
| <p>h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;</p> <p>j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;</p> <p>k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.</p> | <p>h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;</p> <p>j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;</p> <p>k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Organi tecnici in genere</p> <p>1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.</p> <p>2. Gli Organi Tecnici provvedono:</p> <p>a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;</p> <p>b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;</p> <p>c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Organi tecnici in genere</p> <p>1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva due stagioni sportive ed eventuali componenti sostituti nominati nel corso della stessa delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine del biennio.</p> <p>2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.</p> <p>3. Gli Organi Tecnici provvedono:</p> <p>a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;</p> <p>b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;</p> <p>c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario;</p> <p>d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;</p> <p>e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;</p> <p>f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.</p> <p>3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.</p> <p>4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.</p> <p>5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale.</p> <p>6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.</p> <p>7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto</p> | <p>anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario;</p> <p>d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;</p> <p>e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;</p> <p>f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.</p> <p>4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.</p> <p>5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.</p> <p>6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale.</p> <p>7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.</p> <p>8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed</p> |
|--|---|

di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.